



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SECONDA SEZIONE CIVILE

RG 20 /2023 liq. Contr.

Proc. Unit. 52/2023

Il tribunale di Treviso, riunito in camera di consiglio e così composto

dr. Bruno Casciarri *presidente*
dr. Lucio Munaro *giudice relatore*
dr. Clarice Di Tullio *giudice*

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato n. 52-1/2023 r.g.
promossa da

Zanutto Claudio
- ricorrente -
con l'avv. Alessio Bacchin

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Dal ricorso e della relazione dell'OCC, che illustra adeguatamente la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del ricorrente (art. 269.2 cci), emerge che:

– il ricorrente ha domandato l'apertura della procedura quale debitore e lavoratore dipendente, residente a Oderzo (Tv), sicchè sussiste la competenza di questo tribunale (art. 268.1 cci);

– vi è la valutazione positiva in merito alla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda (art. 269.2 cci);



– non vi sono domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del cci (art. 270.1 cci);

– il ricorrente si trova in evidente stato di *sovraindebitamento* ai sensi dell'art. 2.1, lett. c, cci perché:

- non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale o a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
- ha debiti erariali per la somma complessiva di € 432.004,62;
- non è proprietario di beni mobili registrati e immobili;
- dispone di uno stipendio mensile di € 2300,00 (al netto degli effetti di un pignoramento);
- è titolare di un rapporto di conto corrente bancario con un saldo attivo, all'1.2.23, di € 2562,97;
- può contare su un trattamento di fine rapporto da lavoro dipendente che allo stato ammonta a circa € 28.000,00.

2. Vi sono dunque le condizioni soggettive, oggettive e probatorie per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata.

2.1. L'indicazione dei *limiti* ex art. 268.4, lett. b, cci compete al giudice delegato per tre ragioni:

- la norma si riferisce esplicitamente al *giudice* e non al *tribunale*;
- tale indicazione non è ricompresa nel contenuto della sentenza come tassativamente fissato dall'art. 270.2 cci;
- la volontà legislativa appare ulteriormente chiara se si confronta l'omologo art. 14 quinquies.2, lett. f, l. n. 3/2012, che nel fissare il contenuto del decreto di apertura della *liquidazione del patrimonio* impone al giudice di fissare col decreto i *limiti* di cui all'art. 14 ter.5, lett. b, l. cit., relativi al *mantenimento* del sovraindebitato e della sua famiglia.

p.q.m.

Il tribunale

- dichiara aperta la liquidazione controllata;
- nomina il dr. Lucio Munaro quale giudice delegato e il dr. Luca Gaiotti quale liquidatore;
- ordina al ricorrente il deposito entro sette giorni dell'elenco dei creditori;



- assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 cci;
- ordina la consegna o il rilascio dei beni del ricorrente;
- dispone che il liquidatore curi l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale.

Treviso, 21.3.2023

Il giudice estensore
dr. Lucio Munaro

Il presidente
dr. Bruno Casciari

Fatte comunicazioni e pubblicazioni

Firma
.....

Registrato a Treviso

Il

n.....serie.....

pagato €/.....

f. to il Funzionario Tributario

Il Funzionario Giudiziario



